



## **Questionario sull'utilizzo di test psicoattitudinali per Magistrati – Risultati dell'indagine svolta dall'IAJ-UIM**

**SOMMARIO:** 1. Premessa. Il ruolo dell'Unione Internazionale dei Magistrati (IAJ-UIM). – 2. Il questionario sui test psicoattitudinali per magistrati e i relativi Paesi destinatari. Generalità. – 3. Gli esiti del questionario. I test psicoattitudinali nel processo di selezione dei magistrati e il relativo peso. – 4. Gli esiti del questionario. Test psicoattitudinali nello svolgimento della carriera dei magistrati. – 5. Valutazioni sull'(in)opportunità dell'introduzione dei test psicoattitudinali per magistrati. Lezioni dalla Francia. – 6. Lezioni (negative) da Uzbekistan e Ucraina. Conclusioni finali.

### ***1. Premessa. Il ruolo dell'Unione Internazionale dei Magistrati (IAJ-UIM).***

Nel quadro dell'internazionalizzazione e della transnazionalizzazione dei principi concernenti l'indipendenza del potere giudiziario un ruolo sempre più attivo è svolto dall'Unione Internazionale dei Magistrati (*International Association of Judges – IAJ / Union Internationale des Magistrats – UIM*) (<https://www.iaj-uim.org>).

Tale organizzazione è nata nel 1953, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, per instaurare una migliore comprensione tra i sistemi giudiziari dei Paesi membri. Attualmente essa comprende i rappresentanti di 92 Paesi di tutti e cinque i continenti. L'IAJ-UIM è un'organizzazione non governativa che non raggruppa persone fisiche, ma associazioni nazionali di magistrati. Ogni Paese non può essere rappresentato da più di una associazione (ciò vale per quegli Stati in cui, come si dirà tra breve, esistono più associazioni). I membri devono essere, dunque, associazioni di magistrati: il che significa che, in quei Paesi in cui i pubblici ministeri fanno parte del potere giudiziario (come in Italia, in Francia e nei sistemi di moltissimi ordinamenti francofoni), essi ben possono partecipare, mercé le rispettive associazioni d'appartenenza, alla vita dell'IAJ-UIM.

Più esattamente, le associazioni che aderiscono all'unione devono essere delle formazioni associative di magistrati create liberamente e rappresentative della magistratura dei rispettivi Paesi. Laddove esistano più associazioni in un dato Paese dovrà trattarsi, tendenzialmente, della più rappresentativa. La questione non si pone, come tutti sanno, in Italia, atteso che l'A.N.M. costituisce l'unica associazione di magistrati esistente oggi. Altrove, cioè in Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Romania, tanto per citare alcuni dei numerosi possibili esempi, le contrapposizioni all'interno del potere giudiziario si giocano e sfogano non già attraverso correnti, bensì tramite l'esistenza di differenti associazioni. E così negli ordinamenti di cui sopra i giudici (e i pubblici ministeri, ove facenti parti con i giudici di un medesimo corpo) si dividono in associazioni «filogovernative» o contrarie, salvo poi rimescolare le carte quando il governo cambia di colore.

Le associazioni aderenti all'IAJ-UIM debbono dimostrare (all'atto dell'ammissione e ogni tre anni, nel contesto di una speciale procedura di *monitoring*) che i rispettivi sistemi giudiziari assicurano al loro interno una vera indipendenza della magistratura, o che, in caso contrario, quanto meno le associazioni in questione lottano per il

raggiungimento di tale indipendenza. Lo scopo principale dell'IAJ-UIM è infatti quello di contribuire al rafforzamento dell'indipendenza della magistratura, quale attributo essenziale della funzione giudiziale, così come la protezione dello statuto costituzionale e morale della magistratura e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.

L'IAJ-UIM è governata dal suo Consiglio Centrale, composto dai rappresentanti delle associazioni aderenti, nonché dal Comitato della Presidenza, che è l'organismo amministrativo, diretto da un Presidente eletto ogni due anni, affiancato da sei Vicepresidenti e dall'ultimo ex Presidente (Presidente Onorario) per un periodo di due anni. L'Unione comprende quattro commissioni di studio, il cui il compito è quello di studiare ogni anno un argomento differente in diversi settori:

- La prima ha per compito di studiare l'ordinamento giudiziario, l'indipendenza della magistratura, l'organizzazione giudiziaria e la protezione delle libertà individuali.
- La seconda commissione si occupa del diritto civile e della procedura civile.
- La terza commissione studia il diritto penale e la procedura penale.
- La quarta commissione si occupa del diritto pubblico e del diritto sociale.

Durante le riunioni ed i congressi i delegati delle varie associazioni aderenti cercano di raggiungere una migliore conoscenza dei Paesi in cui si svolgono queste conferenze, dei loro sistemi giudiziari e dei problemi che vi incontrano i magistrati. Petizioni e raccomandazioni vengono emesse alla conclusione di ogni riunione e di ogni congresso. L'IAJ-UIM sviluppa periodicamente piani pluriennali d'azione, come quelli della lotta alla corruzione (in collegamento con l'UNODC delle Nazioni Unite), del diritto ambientale (in collaborazione con l'*Environmental Judicial Global Institute*), della redazione di linee guida sulla costituzione di associazioni di magistrati nei Paesi che ne sono sprovvisti. Parimenti, organizza periodiche conferenze internazionali tematiche (come, ad es., nel 2013 a Yalta sui Consigli di Giustizia, nel 2014 a Foz do Iguacu sul diritto ambientale, nel 2016 a Città del Messico sulle problematiche della corruzione, nel 2017 a Santiago del Cile sull'indipendenza della magistratura e l'autogoverno dei giudici, nel 2018 a Marrakech sull'indipendenza della magistratura e l'attuazione dello Statuto Universale del giudice, nel 2019 a Nur-Sultan sulla qualità e l'efficienza della giustizia, nel 2022 a Tel Aviv sulle relazioni tra legge, tecnologia e progresso sociale, nel 2023 a Taipei sui rapporti tra indipendenza della magistratura e sistema costituzionale).

In seno all'IAJ-UIM esistono anche quattro Gruppi Regionali, il cui scopo è quello di seguire da vicino le questioni specifiche concernenti il potere giudiziario nelle differenti parti del mondo:

- (a) l'Associazione Europea dei Magistrati – Gruppo Regionale Europeo dell'UIM (AEM);
- (b) Il Gruppo Regionale Ibero-americano;
- (c) Il Gruppo Regionale Africano;
- (d) Il Gruppo Regionale «ANAO» (Nord America, Asia ed Oceania).

In questo contesto, tra il 1993 e il 1995, le varie componenti regionali dell'IAJ-UIM hanno adottato Carte sullo statuto del giudice:

- la «Carta sullo statuto dei giudici» adottato dall'Associazione Europea dei Magistrati nel 1993;

- lo «Statuto del giudice iberoamericano» (*Estatuto del Juez iberoamericano*) adottato nel 1995 dal Gruppo Ibero-Americano dell'UIM;
- lo «Statuto del giudice in Africa», adottato nel 1995 dal Gruppo Africano dell'UIM.

Alcuni anni dopo, nel 1999, dopo un lungo processo di riflessione, il Consiglio Centrale dell'UIM, durante la sua riunione annuale, svoltasi a Taiwan, ha adottato una Carta universale sullo statuto dei giudici, successivamente rivista, integrata ed aggiornata a Santiago del Cile, nel 2017 (cfr. <https://www.iaj-uim.org/iuw/universal-charter-of-the-judge-2017/>).

A partire, dunque, dall'adozione della Carta Universale nel 1999, l'UIM ha condotto un lungo ed intenso lavoro circa gli *standards* minimi indispensabili per la garanzia dell'indipendenza della magistratura. Inoltre, i vari Gruppi Regionali e il Consiglio Centrale dell'IAJ-UIM hanno adottato numerose risoluzioni che si riferiscono a questi *standards*, progressivamente realizzando, in tal modo, un *corpus* di norme specifiche per tale organizzazione. Ciò, ovviamente, anche sull'onda dell'approvazione, negli ultimissimi decenni, di svariati documenti internazionali, molti dei quali promulgati sotto l'egida del Consiglio d'Europa: dalla Carta Europea sullo Statuto del Giudice, varata nel 1998, alla Raccomandazione n° R 2010/12, ai pareri del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e ad alla relativa *Magna Charta* del 2010, ai rapporti e ai lavori della Commissione Europea sull'Efficacia della Giustizia (CEPEJ). Documenti, questi, tutti, all'elaborazione dei quali l'IAJ-UIM, tramite propri delegati, ha attivamente collaborato.

Sia consentito aggiungere, poi, un cenno all'efficace contributo che l'UIM ha fornito al Consiglio d'Europa sin dalla fine degli anni Novanta dello scorso secolo, nell'attività di assistenza ai Paesi dell'Europa Centrale e Orientale, per assisterli, con svariate missioni di studio e di supporto, nella redazione di nuovi strumenti normativi, nonché nell'avvio della relativa attività di formazione iniziale e continua dei magistrati, anche attraverso il contributo fattivo alla creazione di scuole, accademie, istituti e centri di formazione per la magistratura al passo con i tempi e conformi agli standards internazionali sull'indipendenza del potere giudiziario.

Per ulteriori informazioni e per il richiamo alle pagine *web* nelle quali vengono pubblicati tutti gli atti e i documenti rilevanti per l'attività dell'IAJ-UIM si fa rinvio a OBERTO, *L'associazionismo giudiziario internazionale e il suo ruolo nella difesa dell'indipendenza della magistratura*, in AA. VV., *Storia della magistratura e dell'associazionismo*, in *Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura*, Quaderno 34, Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2024, p. 227 ss.; dal 28 settembre 2022 disponibile anche *online* alla seguente pagina *web*:

[https://www.giacomooberto.com/Giacomo\\_Oberto\\_Associazionismo\\_giudiziario\\_internazionale.pdf](https://www.giacomooberto.com/Giacomo_Oberto_Associazionismo_giudiziario_internazionale.pdf)

## **2. Il questionario sui test psicoattitudinali per magistrati e i relativi Paesi destinatari. Generalità.**

L'11 marzo 2024 il Prof. Marco Fabri della sede di Bologna dell'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-CNR), ha proposto al Segretariato Generale dell'Unione Internazionale dei Magistrati (IAJ-UIM) l'effettuazione di un sondaggio, destinato alle 92 associazioni nazionali facenti

parte dell'IAJ-UIM, sulla base di un sintetico questionario sull'uso (o non uso) di test psicoattitudinali nel reclutamento/selezione/valutazione dei magistrati.

Il presente scritto contiene l'illustrazione sintetica dei risultati finali di tale indagine, la prima di questo genere tra le associazioni nazionali di magistrati.

Il questionario si componeva di tre domande, con possibilità di integrazioni e commenti.

La prima riguardava l'esistenza o meno di test psicoattitudinali nella fase di reclutamento di nuovi magistrati. La seconda domanda richiedeva una stima del peso della prova sulla valutazione complessiva del candidato. La terza domanda era volta a sapere se prove psicoattitudinali (o simili) sono eventualmente previste nel corso della carriera dei magistrati: ad esempio, per la promozione ad un ufficio giudiziario superiore o per il conferimento di un incarico direttivo. Vale la pena ricordare qui che, in molti sistemi giudiziari, le carriere giudicanti e requirenti sono separate; pertanto, le risposte ottenute riguardano soprattutto i giudici (salva la riferibilità anche ai pubblici ministeri in quei Paesi in cui questi ultimi fanno parte dell'ordine giudiziario).

Il questionario è stato completato da 56 associazioni di magistrati di ogni parte del mondo, su 92 che compongono l'IAJ-UIM. Sul totale delle associazioni intervistate, 32 appartengono al Gruppo Regionale Europeo (Associazione Europea dei Magistrati), 9 al Gruppo Africano, 10 al Gruppo Iberoamericano e 7 al Gruppo ANAO.

### ***3. Gli esiti del questionario. I test psicoattitudinali nel processo di selezione dei magistrati e il relativo peso.***

Sul totale predetto, le seguenti 30 associazioni hanno risposto affermando che nei loro Paesi vengono utilizzate prove psicoattitudinali (o simili) nel processo di reclutamento dei magistrati:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Armenia</li><li>• Austria</li><li>• Benin</li><li>• Brasile</li><li>• Cile</li><li>• Croazia</li><li>• Ecuador</li><li>• Estonia</li><li>• Filippine</li><li>• Finlandia</li><li>• Georgia</li><li>• Grecia</li><li>• Italia</li><li>• Kazakistan</li><li>• Lettonia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lituania</li><li>• Lussemburgo</li><li>• Messico</li><li>• Moldavia</li><li>• Mongolia</li><li>• Mozambico</li><li>• Paesi Bassi</li><li>• Panama</li><li>• Perù</li><li>• Portogallo</li><li>• Repubblica Ceca</li><li>• Repubblica Dominicana</li><li>• Slovacchia</li><li>• Tunisia</li><li>• Ungheria</li></ul>
--	---

Le seguenti 26 associazioni hanno invece risposto affermando che nei loro Paesi non vengono utilizzate prove psicoattitudinali (o simili) nel processo di reclutamento dei magistrati:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Australia</li><li>• Azerbaidjan</li><li>• Bolivia</li><li>• Bosnia e Erzegovina</li><li>• Burkina Faso</li><li>• Canada</li><li>• Cipro</li><li>• Danimarca</li><li>• Inghilterra e Galles</li><li>• Francia</li><li>• Gabon</li><li>• Germania</li><li>• Guinea (Conakry)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liechtenstein</li><li>• Liberia</li><li>• Norvegia</li><li>• Sao Tomé e Principe</li><li>• Scozia</li><li>• Serbia</li><li>• Slovenia</li><li>• Spagna</li><li>• Sudafrica</li><li>• Svezia</li><li>• Svizzera</li><li>• Taiwan</li><li>• U.S.A.</li></ul>
--	--

Per quanto riguarda le informazioni fornite dalle associazioni intervistate sulla prima domanda, possiamo notare che, ad esempio, l'associazione austriaca ha aggiunto nel commento che il test è stato introdotto diversi anni fa, come conseguenza di un caso clamoroso e violento, che aveva coinvolto un giudice con evidenti disturbi mentali. La Spagna ha indicato che non è prevista alcuna prova, ma che durante il periodo di formazione iniziale la Scuola della magistratura può segnalare eventuali problemi. In Francia il test esisteva, ma è stato abbandonato dopo alcuni anni (sul punto v. anche *infra*, §§ 5 e 6); è comunque prevista la presenza di uno psicologo nel processo di reclutamento di nuovi magistrati (giudici e pubblici ministeri), il cui ruolo dovrebbe essere esplorato con maggiore attenzione.

Della possibile introduzione di test psicoattitudinali si è parlato più volte in Slovenia, ma finora non è stata presa alcuna decisione al riguardo. Nel Benin la prova viene effettuata solo al termine del periodo di formazione iniziale.

Per quanto riguarda l'Italia, è noto che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legislativo (28 marzo 2024, n. 44), che prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 150, emanato il 10 ottobre 2022 ai sensi della Legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per l'efficienza dei processi penali e in materia di giustizia riparativa, nonché disposizioni finalizzate alla rapida conclusione dei procedimenti giudiziari. Il decreto legislativo n. 44/2024 prevede, tra l'altro, l'introduzione di test psicoattitudinali al fine di valutare i candidati che intendono essere ammessi nei ranghi della magistratura ordinaria e considerarne l'eventuale inidoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il colloquio psicoattitudinale, che è stato introdotto dal citato decreto legislativo, verrà applicato alle procedure di reclutamento a partire dal 2026.

L'Associazione Nazionale Magistrati Italiani (A.N.M.) ha espresso preoccupazione per la recente riforma, sottolineando, al riguardo, che le nuove disposizioni di legge mettono in luce alcune carenze dal punto di vista del rispetto dei limiti delle attribuzioni

conferite al governo (esse sono state, infatti, emanate in forza di un decreto legislativo, adottato dal governo sulla base di una legge delega precedentemente emanata dal Parlamento, che tuttavia non aveva previsto, in alcuna delle sue sezioni, l'introduzione di test psicoattitudinali). Inoltre, la predetta riforma rischia di gettare discredito anche su tutta la magistratura ordinaria, parendo la stessa suggerire all'opinione pubblica l'idea secondo cui sarebbe urgente valutare l'idoneità psicologica dei magistrati. Va poi anche considerato che l'introduzione di test psicoattitudinali comporterà inevitabili ritardi nelle procedure di reclutamento (il comunicato stampa rilasciato dall'ANM in data 6 aprile 2024 è reperibile al seguente indirizzo *web*: [https://www.associazionemagistrati.it/allegati/anm-su-test-psicoattitudinali\\_2.pdf](https://www.associazionemagistrati.it/allegati/anm-su-test-psicoattitudinali_2.pdf)).

Dei 30 Paesi che utilizzano il test, alcuni non hanno fornito informazioni in merito al peso della prova in discorso sulla valutazione complessiva; altri hanno risposto che esso non viene considerato ai fini della valutazione finale; 24 lo valutano in media intorno al 20-30% (con estremi che vanno dal 10% al 50%). In alcuni sistemi (Croazia, Portogallo, Slovacchia, Perù, Tunisia) il test psicoattitudinale risulta svolgere un ruolo determinante nel processo di reclutamento, in quanto una valutazione negativa esclude il candidato dalla selezione.

In Brasile il risultato di questo test non è vincolante, ma potrebbe essere preso in considerazione. In Kazakistan il superamento della prova psicoattitudinale è un prerequisito per l'ammissione al colloquio con i membri della Commissione che ha condotto la selezione dei candidati a posti di giudice.

#### ***4. Gli esiti del questionario. Test psicoattitudinali nello svolgimento della carriera dei magistrati.***

Per ciò che attiene, poi, alle prove svolte nel corso della carriera di un magistrato, diversi Paesi (ad esempio: Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia) hanno risposto che una prova psicoattitudinale è richiesta quando un giudice viene promosso a un ufficio giudiziario superiore o a un posto direttivo. In linea di massima deve riscontrarsi che i Paesi che prevedono siffatto tipo di prove nel contesto della procedura di reclutamento, tendono a prevederlo anche in relazione ai successivi passaggi di carriera e in particolare per il conferimento di incarichi direttivi o funzioni superiori. Tra coloro che hanno risposto negativamente in merito alle prove d'ingresso, solo Norvegia e Svezia hanno poi indicato che un test psicoattitudinale è contemplato in caso di conferimento di incarichi direttivi.

I Paesi Bassi hanno risposto al riguardo che l'accento è posto sulla valutazione attitudinale, più che sul profilo psicologico, laddove si tratti di un candidato ad una posizione dirigenziale (occorre aggiungere qui che, nel redigere questo breve rapporto, in caso di discrepanza tra la risposta alla domanda «sì/no» e i commenti forniti dalle associazioni, si è attribuita la prevalenza a questi ultimi).

In Brasile i giudici in servizio vengono sottoposti a un test psicoattitudinale solo se sembrano presentare qualche disturbo psicologico; lo scopo di tale esame sarebbe quello di eventualmente concedere loro un congedo sanitario. Anche altri Paesi (es. Tunisia) hanno sottolineato che il Consiglio Superiore della Magistratura può intervenire nel caso in cui il magistrato mostra segni di problemi psichici. In Canada, allorquando viene identificato un

problema di salute mentale in relazione ad un giudice determinato, spetta al Presidente della Corte Suprema intervenire e assicurare che siano adottate le misure appropriate (ad esempio: sospensione dell'attività fino ad una visita medica il cui esito garantisca il recupero della salute; se le informazioni mediche rivelano un problema serio, come l'Alzheimer, il giudice dovrebbe essere posto in congedo per motivi di salute).

In Perù i giudici di ogni grado vengono sottoposti a questo tipo di test ogni sette anni. Anche nelle Filippine i test vengono eseguiti su giudici in servizio, in vista dell'attribuzione di funzioni superiori. L'associazione tedesca, al contrario, ha sottolineato che l'ipotesi di introdurre test psicoattitudinali obbligatori per giudici già in servizio va recisamente respinta, poiché se ne potrebbe facilmente abusare al fine di eliminare alcuni giudici «scomodi» e così violare il principio dell'indipendenza della magistratura.

## ***5. Valutazioni sull'(in)opportunità dell'introduzione dei test psicoattitudinali per magistrati. Lezioni dalla Francia.***

Venendo ora ad esprimere una valutazione finale sull'opportunità dell'introduzione dei test psicoattitudinali per la selezione e/o la carriera dei magistrati, va subito chiarito che le opinioni manifestate nel presente contributo, da questo punto in poi, impegnano solo l'autore dello stesso e non l'IAJ-UIM nel suo complesso – che può esprimere opinioni ufficiali solo tramite gli organi all'uopo preposti (Presidente, Comitato di Presidenza e, per i profili tecnici, Commissioni di Studio) – e tanto meno l'IGSG-CNR.

La prima conclusione che sembra potersi trarre sulla base dell'esito del questionario è che il panorama internazionale risulta grosso modo diviso a metà, tra sistemi in cui le prove in discorso vengono utilizzate nel processo di selezione e di avanzamento in carriera dei magistrati e sistemi in cui siffatti test non trovano applicazione. Si potrà notare, altresì, che, almeno tendenzialmente, gli ordinamenti più rilevanti, sia per importanza dei rispettivi Paesi, che per cultura del rispetto dell'indipendenza della magistratura, non conoscono siffatta forma di valutazione.

A ciò s'aggiunga che, dal punto di vista comparativo, i test psicoattitudinali non sono in alcun modo considerati necessari nei sistemi di *common law*. Il processo di selezione e nomina dei giudici tra i *lawyers* di questi Paesi normalmente include una serie di riferimenti sulle attitudini e sul carattere dei candidati provenienti da diverse fonti (altri giuristi, avvocati, giudici, etc.), che possono anche apparire idonei a far emergere eventuali problemi psicologici degli aspiranti giudici. Inoltre, anche le audizioni dei candidati da parte delle commissioni incaricate dell'effettuazione delle selezioni contribuiscono alla valutazione delle attitudini psicologiche dei candidati (cfr. in questo senso, ad esempio, BOURDIER, DE ROECK, GREIG, e HAND OUALI, *Professional Conduct, Ethics and Access to the Judiciary: Proposals for the Development of Common Judicial Standards*, p. 11 s.,

<https://portal.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20France%205.pdf>).

Per i sistemi di *civil law*, d'altro canto, la presenza di valutazioni periodiche di professionalità (come avviene, ad esempio, in Italia) dovrebbe già costituire la sede idonea a considerare e far emergere eventuali problemi di tipo psichico, sebbene questa riflessione non sembri essere stata compiuta, nella determinazione d'introduzione dei test, dal governo italiano.

Significativo, al riguardo, è l'esempio della Francia, ove i test psicoattitudinali vennero introdotti nel 2009 nella selezione di ingresso all'*Ecole Nationale de la Magistrature* sulla scia delle feroci polemiche nate a seguito della tristemente nota *affaire d'Outreau*: un processo per presunta pedofilia iniziato nel 2001, in cui gli imputati, dopo anni di detenzione provvisoria disposta da un giudice istruttore da poco entrato in magistratura, accusato di impreparazione e immaturità, erano poi stati assolti in corte d'assise. Il caso aveva dato luogo ad accesi dibattiti sui metodi di formazione iniziale dei magistrati d'oltralpe. Da qui era germogliata l'idea, tradotta in un provvedimento legislativo emanato il 31 dicembre 2008, entrato in vigore nel 2009 e dichiarato legittimo dal *Conseil d'Etat* nel 2010, che la selezione di giudici e pubblici ministeri dovesse comprendere anche l' «avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat» (cfr. DALLOZ ACTU ETUDIANT, *Légalité de la réforme du recrutement à l'École nationale de la magistrature*, <https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/legalite-de-la-reforme-du-recrutement-a-lecole-nationale-de-la-magistrature/h/0de22b52b011720b8b993c6bb2b11424.html>).

Dopo non molti anni, però, nel 2017, le predette prove sono state soppresse. Determinanti al riguardo sono risultate le fondate critiche provenienti in modo unitario dal mondo associativo della magistratura d'oltralpe. E così, mentre le *Syndicat de la Magistrature* denunciava la «dangereuse apparence de scientificité» di questi test definiti «inutiles, réducteurs, coûteux et non révélateurs», l'*Union Syndicale des Magistrats* qualificava la soluzione alla stregua di una «fausse bonne idée» e di una «vaste fumisterie», evidenziando come gli eventuali problemi psicologici sarebbero comunque apparsi durante il periodo di formazione iniziale, laddove i test non si sarebbero comunque rivelati di alcuna utilità. Dal canto suo, *Force Ouvrière Magistrats* definiva i test «dangereux, puisque cela pouvait véhiculer des stéréotypes» (cfr. ad es. OUEST FRANCE, *Les futurs juges n'auront plus à passer de tests psychologiques*, 10 mai 2017, <https://www.ouest-france.fr/societe/justice/les-futurs-juges-n-auront-plus-passer-de-tests-psychologiques-4981452>).

In buona sostanza, dunque, è stata la corale valutazione di scarso rigore scientifico e limitata attendibilità di siffatte prove a determinarne il definitivo l'abbandono: così, ad esempio, il *Syndicat de la Magistrature* si chiedeva «comment imaginer avec sérieux que ces tests psychotechniques et de personnalité faisant l'objet d'un bilan nécessairement réducteur, exploité, dans un troublant mélange des genres, par un binôme psychologue-magistrat, puissent refléter la complexité d'une personnalité et les capacités à devenir magistrat ?» (cfr. SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, *Tests psychologiques à l'entrée de l'ENM : recalés !*, <https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/formation-recrutement-des-magistrats/2095-tests-psychologiques-a-lentree-de-lenm-recalés.html>).

D'altro canto, deve anche considerarsi che non ha potuto non giocare un ruolo assolutamente determinante al riguardo la possibilità di gettare sul piatto della bilancia delle discussioni tutto il notevolissimo peso del prestigio acquisito nel corso dei decenni dall'*Ecole Nationale de la Magistrature*. Autorevole istituzione, questa, che sin dal 1958 assicura la selezione e formazione iniziale dei giudici e dei pubblici ministeri francesi, oltre che dei Paesi appartenenti al mondo della francofonia (sul tema v. per tutti OBERTO, *Recrutement et formation des magistrats en Europe*, Strasbourg, 2003, p. 61 ss.).

## 6. Lezioni (negative) da Uzbekistan e Ucraina. Conclusioni finali.

Assai poco rassicuranti appaiono poi le dichiarazioni d'intenti che accompagnano i provvedimenti che in taluni Paesi dell'ex impero sovietico hanno trionfalmente introdotto siffatte prove.

Così, ad esempio, una recente riforma del sistema giudiziario dell'Uzbekistan (cfr. YODGOROV, *The Judicial system of Uzbekistan: Reforms and Outcomes*, May 07, 2024, <https://regionaldialogue.org/article/judicial-system-uzbekistan-reforms-and-outcomes>) informa che, addirittura, «An electronic program has been developed and fully launched that helps assess the suitability of candidates for the judicial positions and judges based on their psychological profile». Pertanto, «With the help of psychological tests and interviews, a professional psychologist gives recommendations about the worldview of judges, resistance to various situations in court, skills in assessing the situation, and even a tendency towards alcoholism and corruption». In attesa, dunque, dello sviluppo di un sistema d'intelligenza artificiale che valuti opportunamente anche il colore dei calzini dei magistrati (secondo un non troppo edificante italico precedente), il Presidente del CSM Uzbeko ci rassicura sul fatto che le sopra descritte prove «are becoming increasingly important in the appointment process» (*sic!*).

Un altro Paese in cui i test psicoattitudinali per magistrati ricevono ampia applicazione è l'Ucraina. Proprio in relazione a questo ordinamento, un grande esperto di sistemi giudiziari, già Presidente del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e dell'IAJ-UIM, nel redigere un parere per il Consiglio d'Europa circa la riforma degli anni 2014-2018 dell'ordinamento giudiziario di quel Paese, parlando delle prove psicoattitudinali ivi previste, ha affermato testualmente quanto segue: «the use of such instruments is very limited in Europe. If the purpose of such an exercise is not only to identify mental diseases or the likelihood of them, but also to test certain characteristics or attitudes, it is necessary to agree on such attitudes in advance. An agreement on a particular desired profile needs consensus in the society» (cfr. REISSNER, *Assessment of the 2014-2018 judicial reform in Ukraine and its compliance with the standards and recommendations of the Council of Europe*, p. 25, <https://rm.coe.int/doc-03-assessment-part-3/168097a77b>).

Si tenga poi presente che un *report* indipendente sul sistema ucraino, quale quello della *De Jure Foundation*, pone in evidenza questioni di una delicatezza tale da sollevare le più gravi perplessità. Ci si intende qui riferire in particolare al c.d. «test di lealtà», volto a misurare il tasso di idoneità dei soggetti a mostrare un' «attitude towards compliance with social and corporate standards». In base a tale principio, invero, la metodologia seguita serve a «measure (diagnose) the personal propensity to observe the social, moral, and organizational norms and rules. The methodology is an instrument for assessing the honesty, decency, and reliability (loyalty), both in the course of selection of candidates for employment and in further evaluations of employees in firms and organizations of any form of ownership» (cfr. DE JURE FOUNDATION, *Establishment of the new Supreme Court: Key Lessons*, p. 12, <https://dejure.foundation/en/establishment-of-the-new-supreme-court-key-lessons/>).

Le lezioni che possiamo tirare dalle esperienze appena citate (Francia, Uzbekistan e Ucraina) costituiscono altrettanti *caveat* nei riguardi dei fautori dell'introduzione di test psicoattitudinali nel reclutamento dei magistrati. E dunque, la serietà e l'affidabilità degli stessi costituirebbero comunque punti ineludibili, così come la necessità, nel caso di previsione di tali valutazioni, di prevedere idonee forme d'impugnativa da parte degli interessati.

Altro aspetto delicato è rappresentato dal fatto che i risultati di tali test, per evidenti ragioni di *privacy*, non possono essere resi pubblici. Eppure, proprio questa conclusione rende impossibile verificare il concreto impatto dei test sulla valutazione finale dei candidati, laddove, invece, le fonti di valutazione dei candidati dovrebbero sempre risultare affidabili e controllabili (cfr. CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES, *Opinion n°17 (2014) on the evaluation of judges' work, the quality of justice and respect for judicial independence*, § 39).

Il Segretariato Generale dell'IAJ-UIM ringrazia, infine, vivamente il Prof. Marco Fabri per la preziosa collaborazione prestata nel preparazione del questionario e nella valutazione dal punto di vista statistico dei risultati dell'indagine.

Giacomo Oberto  
Segretario Generale  
Unione Internazionale dei Magistrati